

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI
MUZZANA DEL TURGNANO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L
CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI
DELLA “CASA DELLE ASSOCIAZIONI”**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 25 DEL 30.07.2015



COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DELLA “CASA DELLE ASSOCIAZIONI”

Art. 1 Disposizioni generali.

1. L'Amministrazione Comunale di Muzzana del Turignano, istituisce e nomina “Casa delle Associazioni” le “Ex scuole Elementari” site in via Circonvalazione n° 6 assieme al parco verde antistante.
2. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di concedere in uso sia a tempo determinato che saltuario a richiesta, ad associazioni operanti sul territorio comunale, enti pubblici o privati, i locali e le strutture della “Casa delle Associazioni” per riunioni, conferenze, dibattiti, manifestazioni o attività che agevolano la formazione sociale, culturale, ricreativa, sportiva, politica e religiosa dei cittadini.
3. L'utilizzo delle strutture per attività a scopo di lucro è di norma escluso, salvo che si tratti di attività volte alla formazione sociale e culturale della cittadinanza, o comunque di pubblico interesse.
4. Come riportato nel comma precedente, qualora l'uso venisse concesso per lo svolgimento di attività per le quali sia richiesto ai partecipanti il pagamento di un corrispettivo, l'utilizzazione sarà subordinata al pagamento nella misura stabilita dalle tariffe approvate annualmente dalla Giunta comunale.

Art.2 Forme di utilizzo.

1. Alle associazioni che richiedono l'uso di una stanza in modo saltuario viene concessa gratuitamente una stanza che dovrà essere condivisa con almeno un'altra associazione. La richiesta deve pervenire in Comune almeno 10 giorni prima di quello di utilizzo.
2. Alle associazioni che richiedono un uso continuativo, esclusivo e/o prolungato, può essere concesso l'uso tramite stipula di apposita convenzione di durata determinata. A tali associazioni verrà chiesto un rimborso spese annuale a sostegno delle spese per l'utenza.
3. Possono fare richiesta di utilizzo stanze anche normali cittadini che desiderano incontrarsi in gruppo, per organizzare eventi culturali, momenti di socialità, riunioni.

Art.3 Procedura per la richiesta.

1. La concessione per l'uso delle strutture è subordinata ad una istanza scritta da inoltrare all'ufficio segreteria tramite apposito modulo.
2. L'ufficio competente, accertata la disponibilità dei locali ed esaminate le finalità delle richieste, provvede al rilascio dell'autorizzazione.
3. Sulle istanze di concessione, di cui al comma 1, dovrà essere specificato nell'apposito modulo:

- a) Il tipo di attività che si andrà a svolgere;
 - b) Calendario ed orario di tale attività;
 - c) Esplicita assunzione di ogni responsabilità per il corretto uso dei locali e l'osservanza delle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza;
 - d) Esplicita dichiarazione di conoscere il presente Regolamento e di accettarlo incondizionatamente;
 - e) Impegno a non danneggiare i locali e i mobili e, comunque, a risarcire eventuali danni;
 - f) Impegno ad effettuare le pulizie e mantenere il decoro dei locali;
 - g) Il nominativo del responsabile del locale;
 - h) dichiarazione di aver stipulato apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per le concessioni a tempo determinato e mediante convenzione.
4. La concessione, sia ad uso ordinario che tramite concessione, potrà essere revocata in caso di inosservanza degli impegni suddetti, di cui al comma 3, o qualora risulti che l'associazione o gruppo concessionario dei locali non svolga più, in misura adeguata, l'attività per la quale la concessione fu richiesta.

Art.4 Individuazione e assegnazioni.

1. Attraverso la numerazione istituita nell'allegata planimetria della Casa delle Associazioni, dopo la verifica delle istanze, verrà concesso il numero della stanza e le chiavi relative direttamente al concessionario.
- 2 L'Ufficio comunale competente redigerà una tabella di utilizzo della struttura, dove indicherà:
 - a) il concessionario dell'autorizzazione;
 - b) il numero della stanza concessa;
 - c) i giorni e orari di utilizzo;
 - d) il nome del responsabile e relativo recapito telefonico.
3. L' A.C. istituisce l' APPARTAMENTO (vedi piantina allegata) quale stanza dedicata alle politiche giovanili: centro di aggregazione giovanile, consiglio comunale dei ragazzi.
4. L' A.C. individua la stanza numero 6 (vedi piantina allegata) dedicata esclusivamente e permanente all'infermiera di comunità.
5. L' A.C. individua le stanze numero 1,2,3, l'atrio antistante e i relativi bagni (vedi piantina allegata) quali locali adibiti ad uso istituzionale per sede di archivio, piccolo magazzino, stoccaggio ed altri eventuali usi.
6. L' A.C. individua nella stanza numero 13 (vedi piantina allegata) la sede operativa dei volontari della sicurezza, che garantiranno la sorveglianza della struttura.
7. A termine dell'utilizzo concesso, il concessionario è tenuto a restituire le chiavi della struttura e ripristinare i locali utilizzati nella situazione in cui si trovavano all'atto di assegnazione della concessione d'uso, salvo il caso in cui l'A.C. ritenga positive le modifiche apportate dal concessionario, previa perizia in loco con il concessionario.

Art.5 Accesso alla Casa delle Associazioni.

1. L'accesso principale alla Casa delle Associazioni è la porta centrale. Ogni concessionario avrà una copia della chiave di accesso che non potrà duplicare.
2. La chiave deve rimanere in possesso esclusivo del concessionario, che né è l'unico responsabile della custodia e dell'uso.

Art.6 Controllo e manutenzione delle strutture.

1. L'A.C. provvederà alle manutenzioni straordinarie della struttura.

2. I concessionari provvederanno alle manutenzioni ordinarie e pulizie della struttura per mantenere il normale decoro. I concessionari dovranno indicare quando e dove vengono eseguite le pulizie tramite una tabella appesa in bacheca. I concessionari possono accordarsi per fare eseguire le pulizie da personale da loro individuato e segnalato all'A.C. e delle cui azioni e comportamenti all'interno e nella parte esterna della struttura si rendono responsabili.
3. I concessionari dovranno segnalare all' A.C. e all'ufficio tecnico comunale eventuali difetti o danneggiamenti riscontrati, durante le loro attività.
4. I concessionari dovranno imporre nelle strutture il divieto di fumo sulla base della vigente norma di legge.
5. E' fatto divieto di parcheggio all'interno della struttura, fatto salvo l'eccezione di carico scarico temporaneo di materiali per le attività svolte.

Art.7 Gestione del parco antistante.

1. Antistante alla Casa delle Associazioni è sito un parco verde. L'accesso è pubblico e ogni persona può usufruire dei giochi e dell'area medesima.
2. Il parco può essere utilizzato anche dalle associazioni o gruppi di persone che desiderano svolgere all'esterno attività correlate ai proprio scopi.
3. In caso di attività di dominio pubblico con accesso libero di persone, l'associazione o il gruppo di persone dovranno comunicarlo all' A.C., allegando il programma dell'iniziativa ed eventuali necessità, almeno 30 giorni prima.
4. E' fatto divieto di collocare installazioni fisse di qualsiasi composizione e dimensione fatta salva l'autorizzazione dell'A.C..
5. I concessionari potranno utilizzare degli allestimenti mobili per svolgere le proprie attività, che verranno prontamente rimossi a chiusura dell'iniziativa e ripristinato, in caso di danneggiamento, il manto erboso.
6. I concessionari dell'utilizzo dovranno garantire la pulizia e il decoro del parco, garantendo anche la sorveglianza dell'iniziativa.

Art.8 Responsabilità.

1. Il Comune non assume alcun onere o responsabilità in relazione alle concessioni d'uso di cui al presente regolamento, salvo quello ordinariamente derivatogli dalla qualità di proprietario dei locali.
2. Il concessionario risponderà delle attività eseguite all'interno e nella parte esterna della struttura.
3. Il concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali di pubblico spettacolo, della inosservanza di dette norme.

Art.9 Violazioni.

1. La violazione delle norme, di cui al presente regolamento, da parte dei concessionari comporterà, a seconda della gravità, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni concesse, oltre al risarcimento del danno arrecato.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme generali di legge.

Art. 10 Norma transitoria.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni.